

**Tribunale di Treviso**

Seconda Sezione Civile

R.G. N.66-1/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA**DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI**

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore presentato ex art. 74 CCI in data 1-12-2022 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED], rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Maurizio Scarpa [REDACTED]

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente "formulata tramite un OCC", risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto la ricorrente è residente in [REDACTED]

- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:

- la ricorrente è soggetto sovraindebitato, la cui esposizione debitoria deriva da obbligazioni di fonte imprenditoriale, pur non svolgendo attualmente attività d'impresa; la sua posizione non può, quindi, essere assimilata a quella di consumatore (in senso conforme Tribunale di Ancona 10-1-2023);
- la ricorrente, pur avendo un'esposizione debitoria superiore ad E. 500.000,00, rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCI di "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*" che può accedere al concordato minore; il richiamo operato dall'art. 77 ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) CCI



assume la funzione di ribadire che solo l'imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCI;

- la proposta di carattere liquidatorio prevede ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCI l'apporto di risorse esterne per l'importo di E. 10.000,00;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI;
- non è allegata l'attestazione dell'OCC a norma dell'art. 75.2 CCI per il degrado dei privilegiati tenuto conto che la non ha beni;

- la proposta prevede:

- un attivo stimato costituito dalla sola finanza esterna di E. 10.000,00, quale importo messo a disposizione dai genitori;
- un passivo stimato di circa E. 648.548,89;
- il pagamento all'esito della procedura delle spese in prededuzione per E. 3.350,00 e dell'importo di E. 6.650,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione;

- non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;

- non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78

2bis CCI;

ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di

DISPONE

- la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA



ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e tra questi il pignoramento presso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione avente ad oggetto il compenso amministratore..

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, lì 7 febbraio 2023.

Il Giudice

Bruno Casciarri

